

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19247 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 17/07/2019

## ORDINANZA

sul ricorso 20788-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SAN MARTINO;

*- ricorrente -*

*contro*

RELLA NICOLA, TRANI ANNA;

*- intimati -*

avverso l'ordinanza n. 72/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l'08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

## RILEVATO CHE

1. — La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ricorre per due mezzi illustrati da memoria nei confronti di Rella Nicola e Trani Anna contro l'ordinanza del 24 marzo 2017 con cui la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nel disattendere l'istanza di sospensiva spiegata dalla stessa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in veste di appellante, aveva condannato la stessa alla sanzione di € 1.500,00 ai sensi dell'articolo 283, secondo comma, c.p.c., nonché contro l'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 348 *bis* c.p.c. in data 8 giugno 2017, con cui la stessa Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello.

2. — Rella Nicola e Trani Anna non hanno spiegato difese.

## CONSIDERATO CHE

3. — Il primo motivo denuncia ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., violazione dell'articolo 283 c.p.c., censurando l'ordinanza impugnata, con cui la Corte d'appello aveva irrogato alla banca appellante la sanzione di € 1.500,00 ai sensi del secondo comma del citato articolo 283, sul rilievo, in breve, che l'istanza di sospensiva non era né inammissibile né manifestamente infondata.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., violazione dell'articolo 348 *bis* c.p.c. nonché parallela violazione degli articoli 2945 e 2935 c.c., censurando l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'articolo 348 *bis* c.p.c., sul rilievo che la Corte

territoriale avrebbe errato nel ritenere l'appello prognosticamente infondato.

### RITENUTO CHE

4. — Il Collegio ha disposto che il provvedimento sia redatto in forma semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile.

5.1. — È inammissibile il primo motivo.

Stabilisce il primo comma dell'articolo 283 c.p.c. che: *«Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione».* Saggiunge il secondo comma della stessa disposizione che: *«Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».*

È dunque palese l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che irroga la sanzione, dal momento che essa, non essendo impugnabile ma suscettibile di revoca con la sentenza che definisce il giudizio, non è idonea ad acquistare autorità di giudicato sul diritto in contesa. È difatti cosa nota che, a partire da ~~a partire da~~ Cass., Sez. Un., 30 luglio 1953, n. 2593, sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost. i provvedimenti giurisdizionali che incidono con efficacia di giudicato su

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diritti soggettivi o su *status*, purché presentino simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività

5.2. — È inammissibile il secondo motivo.

Il terzo comma dell'articolo 348 *ter* c.p.c., in collegamento con il precedente articolo 348 *bis*, stabilisce, per quanto qui rileva, che: «Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione». L'ordinanza di cui all'articolo 348 *bis* c.p.c., dunque, non è ricorribile per cassazione.

Non lo è almeno di regola, dal momento che le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la ricorribilità, con ricorso straordinario, sussiste in caso di ordinanza affetta da vizi processuali suoi propri, come in caso di ordinanza *ex* artt. 348 *bis-ter* c.p.c.: i) pronunciata su appello in causa che prevede l'intervento necessario del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 c.p.c.; ii) pronunciata su appello contro ordinanza resa all'esito del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c.; iii) pronunciata non già alla prima udienza, bensì successivamente; iv) pronunciata nei riguardi dell'appello principale ma non di quello incidentale, o viceversa (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914). È inoltre ricorribile per cassazione, con ricorso ordinario, la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché formalmente adottata con ordinanza richiamante l'art. 348 *ter* c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura: ma ciò perché tale provvedimento è nella sostanza una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito dell'impugnazione.

Certo, non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di cui agli articoli 348 *bis-ter* c.p.c. per supposti vizi di valutazione in ordine alla prognosi effettuata dal giudice d'appello circa la ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione: il che è per l'appunto quanto nel caso di specie la ricorrente per cassazione ha denunciato, sull'assunto che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere ogni ragionevole probabilità di accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione.

6. — Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

dichiara inammissibile il ricorso e dà atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

